FORMAZIONE DEL COA SA
INCONTRO DEL 2.4.09
ANTICIPATO AL 26/3/2009

ome			

<u>QUESTIONARIO RIASSUNTIVO</u> DISCIPLINA DELL'ART. 709 TER (DE FILIPPIS)

1) La competenza per emanare un provvedimento ex art. 709 ter, nel corso di un giudizio di separazione di primo grado, spetta:

A	al giudice istruttore
В	al presidente del Tribunale
С	al Collegio, in sede di reclamo ed al momento delle sentenza.
D	al Collegio in qualsiasi momento

2) Il procedimento ex art. 709 ter, può essere attivato:

A	solo in presenza di una controversia di diritto tra i genitori
В	solo in presenza di una controversia di fatto
С	in presenza di una controversia sia di fatto che di diritto
D	quando vi sia una controversia che non possa definirsi, né di diritto, né di fatto.

3) Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, qual è la natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter?

Α	Sempre automaticamente
В	rientrano nel paradigma degli artt. 2043 – 2059 c.c., ma sono riferibili ai solo danni patrimoniali
С	rientrano nel paradigma degli artt. 2043 – 2059 c.c., ma sono riferibili ai solo danni non patrimoniali
D	costituiscono una categoria nuova, assimilabile ai punitive damages del diritto anglosassone

## 3) Attivando un procedimento ex art. 709 ter è possibile

A	ottenere il risarcimento del danno per violazione di obblighi matrimoniali
В	ottenere il risarcimento per qualsiasi danno che si sia subito
С	ottenere il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi in tema di affidamento della prole, in relazione al pregresso e complessivo periodo di affidamento
D	ottenere il risarcimento di danni, collegati alla finalità di rendere esecutivi i provvedimenti relativi alla

